

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta "Isola dell'Asinara" integrante i Piani di gestione del SIC "ITB010082 Isola dell'Asinara", della ZPS "ITB010001 Isola Asinara", della ZPS "ITB013011 Isola Piana di Porto Torres", le disposizioni del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e le misure di gestione derivate dal Progetto relativo ad Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette (ISEA).

Regolamento di esecuzione ed organizzazione

Parco Nazionale dell'Asinara

Direttore: Vittorio Gazale

Area Marina Protetta Isola dell'Asinara

Responsabile: Vittorio Gazale

**Gruppo di lavoro del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
dell'Università di Cagliari**

Responsabile scientifico: Corrado Zoppi

Ignazio Cannas

Maddalena Floris

Federica Isola

Sabrina Lai

Francesca Leccis

Federica Leone

Salvatore Pinna

Daniela Ruggeri





Indice

TITOLO I:	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta	5
Art. 4 Tutela della biodiversità	5
Art. 5 Tutela del territorio costiero	6
TITOLO II:	7
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA	7
Art. 6 Gestione dell'Area marina protetta	7
Art. 7 Responsabile dell'Area marina protetta	7
Art. 8 Commissione di riserva	7
Art. 9 Coordinamento interistituzionale	8
TITOLO III:	9
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE	9
Art. 10 Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta	9
Art. 11 Disciplina del demanio marittimo	9
Art. 12 Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica	9
Art. 13 Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti	9
Art. 14 Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio	10
Art. 15 Disciplina delle attività di ricerca scientifica	10
Art. 16 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali	10
Art. 17 Disciplina delle attività di balneazione	11
Art. 18 Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea	11
Art. 19 Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea	11
Art. 20 Disciplina delle attività di sea-watching	14
Art. 21 Disciplina della navigazione da diporto	15
Art. 22 Disciplina delle attività di ormeggio	16
Art. 23 Disciplina dell'attività di ancoraggio	17
Art. 24 Disciplina delle attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate	17
Art. 25 Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto	19
Art. 26 Disciplina delle attività di whale-watching	20
Art. 27 Disciplina delle attività di pesca professionale	21
Art. 28 Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo	23
Art. 29 Disciplina dell'attività di pesca sportiva	24
Art. 30 Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi	24
Art. 31 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica	25
TITOLO IV:	26

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE	26
Art. 32 Oggetto ed ambito di applicazione	26
Art. 33 Domanda di autorizzazione	26
Art. 34 Documentazione da allegare	26
Art. 35 Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione	27
Art. 36 Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione	27
Art. 37 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria	27
TITOLO V:	29
DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 38 Valutazione del rischio e della vulnerabilità in caso di calamità naturali ed emergenze ambientali	29
Art. 39 Monitoraggio e aggiornamento	29
Art. 40 Sorveglianza	29
Art. 41 Pubblicità	29
Art. 42 Sanzioni	30
Art. 43 Norme di rinvio	30

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'AMP "Isola dell'Asinara", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'AMP medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del Decreto istitutivo 13 agosto 2002 del MATTM, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Decreto istitutivo medesimo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per la Zona speciale di conservazione (ZSC) "ITB010082 Isola dell'Asinara", per la Zona di protezione speciale "ITB010001 Isola Asinara" e per la Zona di protezione speciale (ZPS) "ITB013011 Isola Piana di Porto Torres, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'AMP.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'AMP delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
 - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
 - g) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;
 - h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
 - j) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente che a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
 - k) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;
 - l) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
 - m) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
 - n) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole

- e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- o) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
 - p) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
 - q) «locazione di unità nautica», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
 - r) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, tariffe scontate per i corrispettivi e diritti di segreteria dell'AMP;
 - s) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal REO;
 - t) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
 - u) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
 - v) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
 - w) «noleggio di unità da diporto» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
 - x) «noleggio occasionale di unità da diporto», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;
 - y) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
 - z) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel D.Lgs. del 9 gennaio 2012 n. 4 e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
 - aa) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
 - bb) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
 - cc) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal D.M. 13 aprile 1999 n.293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
 - dd) «piccola pesca artigianale», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), come previsto dal D.M. del 9 gennaio 2017, e successive modifiche, e compatibilmente a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il Reg. (UE) 812/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;
 - ee) «ripopolamento attivo», l'attività di trasferimento in modo artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
 - ff) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

- hh) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- ii) «sea-watching», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento;
- ll) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni, di visite guidate subacquee e di didattica subacquea;
- mm) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'AMP;
- nn) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- oo) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- pp) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Reg. (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- qq) «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera ll), unità da pesca (come definita alla lettera mm), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- rr) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- ss) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
- tt) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- uu) «zonazione», la suddivisione dell'AMP in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, le attività non consentite e la delimitazione dell'AMP "Isola dell'Asinara", come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 13 agosto 2002 (Decreto istitutivo) dell'AMP.
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente, anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di sostanze tossiche e inquinanti, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

Art. 4 Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'AMP, oltre a quanto stabilito dal Piano del Parco e dagli obiettivi e dalle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 in esso ricadenti, e pubblicati sul sito internet dell'AMP, non è consentito:
 - a) l'accesso e la circolazione sulle dune e i cordoni dunali;
 - b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti, salvo quanto previsto dal "Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara" all'art. 12 "Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia";
 - c) la raccolta di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;
 - d) la cattura e il prelievo di animali e di vegetali, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;
 - e) recuperare e/o manipolare gli animali disorientati o in difficoltà. È fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
2. L'Ente gestore avvia campagne di monitoraggio delle specie vegetali e animali aliene invasive marine e costiere.

3. L'Ente gestore adotta misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti.
4. L'Ente gestore, per mezzo del Centro di Educazione Ambientale, si impegna a promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione ambientale finalizzati:
 - a) a prevenire l'introduzione delle specie esotiche;
 - b) all'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche;
 - c) alla tutela degli habitat e delle specie dell'ambiente marino e costiero;
 - d) alla limitazione del disturbo antropico sull'avifauna marina;
 - e) alla limitazione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei materiali pericolosi in mare;
 - f) alla repressione del bracconaggio.

Art. 5 Tutela del territorio costiero

Al fine di garantire la tutela del territorio costiero, l'Ente gestore:

- a) adotta misure idonee alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti dell'erosione costiera sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi;
- b) individua e delimita le zone soggette a pericolo di frana.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 6 Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'AMP "Isola dell'Asinara" è affidata all'Ente gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 1 del Decreto 21 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle Aree marine protette.
3. Il MATTM, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del Decreto ministeriale 17 dicembre 2007, all'Ente gestore è affidata altresì la gestione della ZSC e delle ZPS per le parti ricadenti nell'AMP, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
5. L'Ente gestore ai sensi del comma precedente:
 - a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
 - b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.
6. L'Ente gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, eventuali disciplinari integrativi del presente Regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del MATTM.

Art. 7 Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'AMP è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del MATTM.
2. L'incarico di Responsabile dell'AMP viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del MATTM.
3. La figura del responsabile dell'AMP può coincidere con quella del Direttore del Parco, in qualità di Ente gestore dell'AMP individuato ai sensi dell'art. 1 del Decreto 21 marzo 2003 del MATTM.
4. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'AMP:
 - a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione, promozione e valorizzazione dell'AMP e del suo patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - c) attuazione delle direttive del MATTM per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP;
 - d) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - e) promozione di iniziative e di attività di informazione e promozione per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'AMP;
 - f) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
5. Il Responsabile dell'AMP esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Art. 8 Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'Ente gestore dell'AMP "Isola dell'Asinara" con Decreto del MATTM, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo previste dall'art. 3, comma 339, della Legge n. 244/2007, affianca il soggetto delegato

nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'AMP ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:

- a) le proposte di aggiornamento del Decreto istitutivo;
 - b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c) la proposta di Regolamento dell'AMP e le successive proposte di aggiornamento;
 - d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'AMP;
 - f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'AMP.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'AMP che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al MATTM.
 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

Art. 9 Coordinamento interistituzionale

1. L'Ente gestore adotta misure volte al rafforzamento della cooperazione locale, regionale, nazionale e internazionale, dalle quali scaturiscano azioni coordinate di promozione, cooperazione, partenariato, mobilità e accessibilità sostenibili.

TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 10 Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'AMP "Isola dell'Asinara", di cui all'art. 4 del Decreto istitutivo 13 agosto 2002.

Art. 11 Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo precedente, con le seguenti modalità:
 - a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
 - b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP;
 - c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP.
2. Il sistema di accesso e sosta di natanti e veicoli a motore sarà disciplinato in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale tramite successivo autonomo provvedimento, da emanarsi periodicamente, valutate le condizioni di conservazione di habitat e specie e le loro necessità di tutela.
3. Sono realizzabili, interventi di eradicazione, restauro ambientale, rinaturazione degli habitat, installazione di barriere sommerse, di strutture anti-strascico a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali delle dune e dei cordoni dunali, ripascimento delle spiagge. Tali interventi devono essere progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP e delle sue finalità istitutive.

Art. 12 Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'AMP non è consentita la movimentazione e/o rimozione degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquette), al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per salvaguardare l'integrità degli habitat marini e costieri.
2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, l'Ente gestore avvia campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle praterie di posidonia e ne adegua la disciplina con successivi e autonomi provvedimenti.

Art. 13 Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti

1. Nell'AMP non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, lo scarico di rifiuti solidi o liquidi non in regola con le prescrizioni della normativa vigente. Non è consentito il conferimento di rifiuti negli approdi sull'Isola.
2. È fatto obbligo a tutti i servizi di allacciarsi al sistema fognario-depurativo, ovvero di dotarsi di sistemi di raccolta delle acque reflue.
3. È fatto divieto di scarico a mare di:
 - a) acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché lo scarico di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» redatto dall'Autorità Portuale Nord Sardegna (Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres);
 - b) idrocarburi, secondo le disposizioni presenti nella Legge 4 giugno 1982 n. 438, in adesione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) entrata in vigore il 2 ottobre 1983;
 - c) acque non depurate provenienti dal sistema fognario.

4. L'Ente gestore avvia campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di pulizia dei fondali.
5. L'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di sensibilizzazione al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione agli scarichi idrici e ai rifiuti, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici e i rifiuti le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 14 Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio

1. Nell'AMP sono consentite le attività di soccorso, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore coordina le attività di soccorso e cura della fauna marina in difficoltà presso il Centro di recupero dell'AMP.

Art. 15 Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'AMP sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica, autorizzate dall'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere allegata una relazione esplicativa che includa le seguenti informazioni:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione e autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi e le attività tecnico-scientifiche, finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino, devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal MATTM nell'ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino e costiero.
5. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal MATTM, sono autorizzati, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente, almeno 10 giorni prima della data prevista di inizio attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'AMP, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare, per finalità istituzionali, i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'AMP sono tenuti a presentare all'Ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'AMP, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati, nei modi stabiliti dalla legge, a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché a esperti di comprovata specializzazione.
9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 16 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali

1. Nell'AMP sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'AMP in genere. A tal fine, l'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'AMP.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'AMP.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 37.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 17 Disciplina delle attività di balneazione

1. Nelle zone A dell'AMP non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è consentita, nel rispetto delle ordinanze della Regione Sardegna e dell'autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dall'Ente gestore per finalità di tutela ambientale.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di balneazione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di balneazione le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 18 Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. All'interno dell'AMP non sono consentite le immersioni subacquee e in apnea individuali e in gruppo, salvo specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore.

Art. 19 Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nell'AMP non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) con partenza dall'unità nautica di appoggio;
 - b) nei siti individuati dall'Ente gestore;
 - c) in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - e) in ciascun sito entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - f) Il numero massimo di visite guidate subacquee al giorno per ciascun sito è di 24 (si intende per singoli tuffi);
 - g) Il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun centro di immersione autorizzato è di 2 unità.
4. In zona C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

- a) con partenza dall'unità nautica di appoggio;
 - b) in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - c) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dall'Ente gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva;
 - d) per un numero di allievi non superiore a 6 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 12 allievi; se svolte contemporaneamente con attività di visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 3, lettera f.
5. Le visite guidate subacquee nelle zone B e C e la didattica subacquea nella zona C, devono rispettare il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) non è consentito, salvo specifica autorizzazione dall'Ente gestore, lo sbarco a terra;
 - d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'AMP di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'AMP, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - g) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
 - h) l'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione alla tutela delle specie degli ambienti marini e costieri, con il fine di limitare il disturbo antropico sugli organismi marini e di mitigare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
6. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
7. La navigazione nell'AMP delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:
- a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
 - b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
8. L'utilizzo di apparecchi a supporto dell'attività di immersione quali r.o.v. e radiotrasmittenti subacquee, è consentito previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Nelle zone B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea, è consentito ai gavitelli sommersi, di colore bianco, posti a - 3 metri di profondità, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
11. Prima della visita guidata subacquea e/o dell'attività di didattica subacquea, è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
12. Il responsabile dell'unità nautica, prima dell'immersione per la visita guidata subacquea e per la didattica subacquea, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'autorità marittima e dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro deve essere costantemente aggiornato e dovrà essere esibito all'autorità marittima o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
13. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione; in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea nell'AMP e l'eventuale utilizzo dei gavietti singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche richiedenti devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
- a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;
 - b) il possesso dei requisiti indicati nella L.R. n. 9/99;
 - c) che almeno uno dei soci del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
 - d) le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
 - e) ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente gestore;
 - f) copia del versamento all'Ente gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 37;
 - g) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
 - h) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
 - i) la legittima disponibilità di una sede operativa;
 - l) una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 mesi, tale da incentivare la stagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - m) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro-bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - n) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;
 - o) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - p) la documentazione prevista dai requisiti all'art. 21 della navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
 - q) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. n. 146 del 29 luglio 2008 e successive modifiche, recante il Codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo preposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione in relazione alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva la relativa disciplina.
- L'Ente gestore stabilisce, nello specifico, i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
- a) il numero massimo di autorizzazioni;
 - b) i requisiti di eco-compatibilità (marchio di qualità);
 - c) i siti di immersione;
 - d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - e) il numero massimo di unità nautiche;
 - f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
 - g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea;
 - h) eventuali incentivi per la stagionalizzazione delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea;
 - i) eventuali misure di premialità ambientale;
 - j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.

17. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 relativi, rispettivamente, alla navigazione da diporto, all'ormeggio e all'ancoraggio.
18. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
19. Per quanto non disciplinato in questo articolo, valgono, per le visite guidate subacquee e per la didattica subacquea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 20 Disciplina delle attività di sea-watching

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di sea-watching.
2. Nelle zone B, C sono consentite le attività di sea-watching svolte dai centri autorizzati dall'Ente gestore con le seguenti modalità:
 - a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dall'Ente gestore;
 - b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;
 - c) in ciascun sito l'attività di sea-watching deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - d) con un massimo di 2 unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;
 - f) Il numero massimo di visite guidate subacquee al giorno per ciascun sito è di 24 (si intende per singoli tuffi).
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di sea-watching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività e in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio rispettivamente agli articoli 21,22, 23.
4. Le unità nautiche a supporto delle attività di sea-watching, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, per lo svolgimento dell'attività di sea-watching, i centri e le imprese richiedenti devono:
 - a) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, presentare la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.R. n. 9/99 e successive modifiche), guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 2 agosto 1989);
 - b) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
 - c) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;
 - d) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;
 - e) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro, per incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
 - g) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'art. 19, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
 - h) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte dell'Ente gestore;
 - i) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37.
6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di sea-watching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.
7. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di sea-watching, comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
8. L'Ente gestore si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'autorizzazione per l'attività di sea-watching, ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.
9. Prima dell'attività di sea-watching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attività e le nor-

me di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.

10. Il responsabile dell'unità nautica in appoggio all'attività di sea-watching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di sea-watching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.
11. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione. In mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
12. I centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma 19, che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di sea-watching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. 22, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di sea-watching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il sea-watching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio".
13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di sea-watching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.

L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di autorizzazioni;
 - b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità (marchio di qualità);
 - c) i siti dove svolgere l'attività di sea-watching;
 - d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;
 - f) un'adeguata turnazione tra le attività di sea-watching, le visite guidate subacquee e della didattica subacquea;
 - g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
 - h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
 - i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di sea-watching, eccedesse il numero massimo stabilito.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di sea-watching le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 21 Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'AMP non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di supportare l'attività di sorveglianza e di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.
2. Nell'AMP non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
3. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
4. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle zone B non è consentita la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto riportato nel precedente comma 4.
6. Nelle zone B, ai fini dell'accesso agli approdi di Cala Reale e Cala d'Oliva, con specifico provvedimento dell'Ente gestore e sulla base delle indicazioni della Capitaneria di porto competente, sono istituiti appositi corridoi di lancio, di ampiezza massima non superiore a 100 metri.
7. L'utilizzo dei corridoi di lancio è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, ad una velocità non superiore a 5 nodi.
8. Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'accesso e la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni ad una velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa e non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 m dalla costa.

9. Nel tratto di mare denominato «Passaggio dei Fornelli», che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, la navigazione è consentita ad una velocità non superiore ai 3 nodi.
10. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche o da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché' lo scarico di rifiuti solidi o liquidi. Non è consentito il conferimento di rifiuti negli approdi sull'Isola. L'Ente gestore predispone il materiale informativo relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri e si impegna a fornirlo agli operatori.
11. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione a motore in zona C, i soggetti richiedenti devono indicare le caratteristiche dell'unità nautica utilizzata.
13. Nell'AMP sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di navigazione da diporto le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.
15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di navigazione da diporto, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.

Art. 22 Disciplina delle attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.
2. All'interno delle zone adibite a campi ormeggio individuate e predisposte dall'Ente gestore:
 - a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate;
 - c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa;
 - d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
 - e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
 - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio;
 - g) non sono consentiti l'ancoraggio e la libera navigazione;
 - h) non è consentito l'uso di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo;
 - i) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - l) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
 - m) non è consentito l'uso di generatori di corrente elettrica alimentati a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua;
 - n) non sono consentiti lo scarico in mare di sostanze, liquide o solide, così come ogni altra attività che comprometta la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP.
3. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione dei fondali, l'ormeggio delle unità nautiche autorizzate dall'Ente gestore, impiegate per le attività di pescaturismo e ittiturismo, trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate, esclusivamente agli apposti gavitelli singoli nonché' presso gli ormeggi predisposti ai moli di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva.
4. In zona C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, nei siti individuati mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
5. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite guidate subacquee.
6. Ai fini dell'ormeggio nell'AMP, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione, a fronte del versamento di un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 37, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica;
 - c) alla durata della sosta.

7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuate, nelle zone B e C, ulteriori aree da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale.
8. L'Ente gestore potrà garantire la funzionalità di un servizio per l'aspirazione delle acque nere e di sentina dalle casse di raccolta situate a bordo delle unità da diporto.
9. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'AMP sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 37.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti e imbarcazioni, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, oltre a quelli previsti al precedente art. 20, commi 5 e 9, individuati dall'Ente gestore con autonomo provvedimento.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ormeggio, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di ormeggio le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 23 Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ancoraggio.
2. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio, a natanti e imbarcazioni, su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, nel rispetto delle ordinanze della competente autorità marittima, esclusivamente in aree opportunamente individuate e segnalate dall'Ente gestore compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali.
3. Durante l'ancoraggio non è consentito:
 - a) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP;
 - b) l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ancoraggio, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 24 Disciplina delle attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate

1. Nell'AMP non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Non è consentita, nelle zone destinate alla balneazione, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione, come individuate dalle ordinanze dell'autorità marittima competente, la navigazione delle unità nautiche adibite a trasporto passeggeri, a charter a vela e alle visite guidate.
3. Nella zona A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, al charter a vela e alle visite guidate.
4. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità nautiche adibite al charter a vela e alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
 - a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
 - b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre tale distanza;
 - c) sia in zona B che in zona C, la navigazione è consentita nel rispetto del successivo comma 12 e delle disposizioni degli articoli 21, 22 e 23, rispettivamente riguardanti la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio. Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 21, fanno eccezione i requisiti di cui al comma 5, lettera b, punto III.
5. L'ormeggio delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, al charter a vela e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli e agli ormeggi ai moli di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore.

6. È consentito l'uso di tender a remi o a motore elettrico per l'avvicinamento alla costa e l'approdo nei siti autorizzati dall'Ente gestore.
7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché lo scarico di rifiuti solidi o liquidi. Non è consentito il conferimento di rifiuti negli approdi sull'Isola.
8. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. Le unità nautiche, autorizzate alle attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate nell'AMP, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
 - a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
 - b) risultare titolari o soci di imprese la cui ragione sociale preveda, quale attività prevalente, il trasporto passeggeri, il charter a vela o le visite guidate;
 - c) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri;
 - e) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
 - f) segnalare preventivamente all'Ente gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;
 - g) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - II. registro di scarico delle acque di sentina;
 - III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per le unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - h) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 37, commisurato:
 - I. alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
 - II. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica di cui alla precedente lettera e al successivo comma;
 - III. alla durata del permesso.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri, di charter a vela e di visite guidate nell'AMP, godono di titolo preferenziale le unità nautiche impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - a) unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) unità che assicurano l'accessibilità ai disabili motori;
 - c) eventuali ulteriori requisiti stabiliti con autonomo provvedimento dall'Ente gestore.
12. Trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui al precedente comma 11, lettera a) , sarà obbligatorio al fine di acquisire l'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate.
13. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
14. Il responsabile dell'unità nautica adibita a trasporto passeggeri, charter a vela o visite guidate, prima dell'imbarco, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide o dei conduttori, il numero complessivo dei passeggeri trasportati, le loro rispettive nazionalità, la data e l'orario. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. Copia del registro dovrà essere consegnata all'Ente gestore entro il 30 novembre ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione; in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri, ai charter a vela e alle visite guidate per l'anno successivo.

15. L'Ente gestore stabilisce successivamente, con autonomo provvedimento, i criteri e i requisiti richiesti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
 - a) eventuali misure di premialità ambientale;
 - b) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso di richieste di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate;
 - c) ulteriori requisiti di eco-compatibilità (marchio di qualità).
16. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità nautiche autorizzate per il trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; l'Ente gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
17. L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, l'autorità marittima competente, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio
18. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il Decreto istitutivo, il presente Regolamento e i disciplinari integrativi, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta, altresì, l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore;
 - b) acquisire, dagli utenti dei servizi, la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
20. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
21. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 25 Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto

1. Nelle zone A e B, salvo quanto specificato al successivo comma 2, non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale.
2. L'esercizio dei servizi legati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione nelle zone C e nei corridoi di accesso è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente relativi alla navigazione da diporto, all'ormeggio e all'ancoraggio.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, i natanti e le imbarcazioni da diporto utilizzati a tale scopo devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere e grigie), per quelle unità da diporto dotate di servizi igienici e cucina di bordo;
 - c) un sistema di raccolta delle acque di sentina.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare, all'Ente gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
 - a) la lista e le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività;
 - b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata;
 - c) il versamento all'Ente gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37;
 - d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
 - e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.

5. Le unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore.
6. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
7. Il responsabile del centro di locazione e noleggio deve annotare, nel registro cartaceo, previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.
8. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione; in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire annualmente all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore;
 - c) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
10. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.

L'Ente gestore stabilisce, nello specifico:

 - a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
 - b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione, e in totale;
 - c) eventuali misure di premialità ambientale;
 - d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
 - e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;
 - f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità (marchio di qualità).
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 26 Disciplina delle attività di whale-watching

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le attività di whale-watching a bordo di unità nautiche adibite alle attività di osservazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio, secondo le modalità indicate successivamente.
3. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'AMP, è individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri.
4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige, per le attività di whale-watching, il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
 - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
 - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione;

- e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi;
 - f) non è consentito stazionare con l'unità nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
 - g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;
 - k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
 - l) nella fascia di avvicinamento può essere presente una sola unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
- a) fornire annualmente all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte ai fini del monitoraggio dell'AMP;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
7. In caso di avvistamento di animali in difficoltà, non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di whale-watching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività whale-watching le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 27 Disciplina delle attività di pesca professionale

- 1. Nell'AMP non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.
 - 2. Nell'AMP non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
 - 3. Nell'AMP è vietata la cattura di tutte le specie protette riportate nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
- In relazione alle esigenze di tutela ambientale e all'esito dei monitoraggi annuali, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, di introdurre il divieto di cattura di particolare specie.
- 4. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale
 - 5. Nelle zone B e C è consentita, ad una distanza superiore ai 150 metri dalla costa, esclusivamente la piccola pesca artigianale, esercitata con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 - 6. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del Decreto istitutivo dell'AMP, l'Ente gestore può autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente Regolamento, fino a un massimo di 5 unità a stagione, purché imbarcati su motopescherecci condotti da un pescatore professionista in possesso dei requisiti di cui al Decreto istitutivo 13 agosto 2002.
 - 7. Trascorso un periodo di tirocinio pratico della durata di 3 anni, previa attestazione del Comandante del motopeschereccio, l'Ente gestore rilascia ai soggetti che abbiano superato detto periodo di tirocinio specifica autorizzazione all'esercizio della pesca professionale nell'AMP, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del Decreto istitutivo.
 - 8. Nelle zone B e C, l'attività di piccola pesca artigianale riservata ai soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6, è consentita con le reti da posta fisse, con le seguenti modalità e dotazioni:

- a) reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri;
 - b) tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri;
 - c) incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri;
 - d) In relazione alle esigenze di tutela ambientale e all'esito dei monitoraggi annuali, all'interno del disciplinare integrativo viene stabilita la lunghezza massima: per unità da pesca con un solo pescatore a bordo; con due pescatori imbarcati (compreso il Comandante); con tre pescatori imbarcati (compreso il Comandante).
9. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.
10. Nelle zone B e C, ai soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6, autorizzati alla piccola pesca artigianale, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e all'esito dei monitoraggi annuali, all'interno del disciplinare integrativo viene stabilita la lunghezza massima del palangaro ed il numero degli attrezzi per imbarcazioni con un solo pescatore; con due pescatori imbarcati (compreso il Comandante); con tre pescatori imbarcati (compreso il Comandante).
11. Nelle zone B e C, ai soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6, autorizzati alla piccola pesca artigianale, è consentito l'utilizzo delle nasse, dal 1 marzo al 30 settembre, per non più di tre giorni in mare, con un numero massimo di pezzi in relazione alle esigenze di tutela ambientale e all'esito dei monitoraggi annuali, definito all'interno del disciplinare integrativo per imbarcazioni fino a 2 GT e oltre 2 GT.
12. Sono vietati nell'AMP, la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae spp.*) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*).
- In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.
13. Nell'AMP, durante le attività di piccola pesca artigianale, è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca (reti da posta, palangaro, nasse) da parte dei soggetti autorizzati di cui ai precedenti commi 5 e 6, ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili.
14. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché lo scarico di rifiuti solidi o liquidi. Non è consentito il conferimento di rifiuti negli approdi sull'Isola.
15. L'attività di piccola pesca artigianale non è consentita all'interno delle zone di ormeggio o di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.
16. L'ancoraggio degli attrezzi delle unità da pesca autorizzate alle attività di piccola pesca artigianale è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
17. Gli attrezzi da pesca utilizzati durante le attività di piccola pesca artigianale dai soggetti autorizzati di cui ai precedenti commi 5 e 6, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
18. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale, di cui ai precedenti commi 5 e 6, al fine di fornire all'Ente gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dall'Ente gestore, contenente:
- a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività;
 - b) gli attrezzi utilizzati;
 - c) le zone di pesca;
 - d) i quantitativi di pescato.
19. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti, il registro di cui al precedente comma deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato all'Ente gestore.
20. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di prelievo delle risorse ittiche, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
- L'Ente gestore indica in particolare:
- a) le caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b) il calendario delle attività di piccola pesca artigianale comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c) le misure minime di cattura delle specie aliquote commerciali e non;
 - d) le misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
 - e) la sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attività di piccola pesca artigianale;

- f) il numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;
- g) il numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante.
21. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili, impresse, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua.
- È fatto obbligo ai soggetti autorizzati di marcare e identificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le relative boe segnaletiche:
- a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
 - b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
 - c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;
 - d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.
- L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.
22. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
23. L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marini e costieri e ad incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca.
24. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.
25. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 28 Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non sono consentite l'attività di pescaturismo e ittiturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le attività di pescaturismo e di ittiturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo.
3. L'ormeggio delle unità nautiche adibite alle attività di pescaturismo e ittiturismo è consentito ai rispettivi gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore.
4. Le attività di pescaturismo e ittiturismo devono essere svolte con la salpata delle reti al mattino e la calata nel pomeriggio. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.
5. Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e ittiturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente lunghezza massima di 700 metri, e numero massimo di 80 nasse.
6. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
7. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, devono essere collocati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ad una distanza superiore ai 100 metri dalle boe di perimetrazione della Zona A.
8. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità adibita a pescaturismo e ittiturismo, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché lo scarico di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue, prodotte come rifiuto dalle unità nautiche, deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» redatto dall'Autorità Portuale Nord Sardegna (Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres).
10. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di:
 - a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo/ittiturismo;

- b) fornire agli utenti il materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri;
 - c) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ivi compresa l'eventuale perdita di attrezzi da pesca, ai fini del monitoraggio dell'AMP e della pianificazione degli interventi per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dall'Ente gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. In mancanza della consegna del registro, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'attività di pescaturismo/ittiturismo per l'anno successivo.
11. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, da parte del richiedente, e al possesso dei requisiti previsti.
 12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
 13. Le autorizzazioni per le attività di pescaturismo e ittiturismo nell'AMP sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 14. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo e ittiturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
 15. L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero e a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca.
 16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo e ittiturismo le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 29 Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. Nell'AMP non sono consentite la pesca sportiva e ricreativa.
2. Nell'AMP non è consentita la pesca subacquea in apnea.
3. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'AMP devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

Art. 30 Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Nella zona A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
2. Nelle zone B e C non è consentito lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.
3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:
 - a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;
 - b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
 - c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività;
 - d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;
 - e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. 21 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;
 - f) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito, e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.

6. Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine, devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati, nel rispetto delle norme individuate dall'Ente gestore.
7. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi è subordinato all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi e del possesso dei requisiti richiesti.
9. Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 relativi, rispettivamente alla navigazione da diporto, all'ormeggio e all'ancoraggio.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività e agli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per attività e agli eventi sportivi e ludico-ricreativi, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

Art. 31 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.
2. Nelle zone B e C, l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
3. L'Ente gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'AMP, attività didattiche e divulgative.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'AMP, i soggetti richiedenti devono:
 - a) essere legittimati, secondo la normativa vigente in materia, allo svolgimento dell'attività;
 - b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività;
 - c) versare all'Ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37;
 - d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di:
 - a) fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
6. Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, relativi rispettivamente alla navigazione da diporto, all'ormeggio e all'ancoraggio.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la relativa disciplina.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO IV:
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 32 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP, come previste dal Decreto istitutivo dell'AMP "Isola dell'Asinara".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP, su mera richiesta di questi ultimi.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche, in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 33 Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno dell'AMP è presentata all'Ente gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'AMP.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
 - e) la formula e la modalità prescelta per il pagamento del corrispettivo e i relativi diritti di segreteria, per l'autorizzazione richiesta.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni rilasciate.
6. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità nautiche già autorizzate non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione, purché rimanga invariato il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione.
7. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 34 Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 35 Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 33 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 36.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'AMP, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 36 Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C, di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definiti sulla base del monitoraggio dell'AMP e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con il Decreto istitutivo dell'AMP e i principi scaturenti dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi Comuni.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'AMP;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi;
 - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'AMP.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione, da parte del soggetto richiedente, delle disposizioni definite nel provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 37.

Art. 37 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti la domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria è stabilita per ciascuna tipologia di servizio o attività, sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per le attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, è disposto su base annua.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività sea-watching è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'ormeggio nell'AMP è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità nautica. Per la

gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità nautica.
 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio e/o locazione unità da diporto è disposto su base annuale.
 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale.
 11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività whale-watching è disposto su base mensile e annuale.
 12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico-ricreative è disposto su base settimanale e mensile.
 13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.
- I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- a) con versamento su c/c postale intestato all'Ente gestore dell'AMP "Isola dell'Asinara", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore;
 - c) direttamente a bordo delle unità nautiche.
15. L'Ente gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'AMP ai fini della divulgazione delle attività determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Valutazione del rischio e della vulnerabilità in caso di calamità naturali ed emergenze ambientali

1. L'Ente gestore valuta la vulnerabilità e il rischio ed elabora una strategia di prevenzione, mitigazione e adattamento volta a limitare e fronteggiare le potenziali conseguenze delle calamità naturali ed emergenze ambientali.

Art. 39 Monitoraggio e aggiornamento

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'AMP e delle attività in essa consentite, con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità di habitat e specie caratterizzanti il sito, secondo le direttive emanate dal MATTM e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'AMP.
Per le indicazioni inerenti il monitoraggio delle singole attività si rimanda alla disciplina specifica definita nel Titolo III.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal MATTM, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino e costiero.
3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'AMP e, ove ritenuto opportuno, propone al MATTM l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Art. 40 Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'AMP, coerentemente con l'art. 7 del Decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'Ente gestore può integrare le attività di sorveglianza attraverso il potenziamento del sistema su tutto il perimetro dell'AMP, a mezzo di telecamere motorizzate e autoalimentate con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni anche con corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie.

Art. 41 Pubblicità

1. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore, è affisso, insieme al Decreto istitutivo dell'AMP e ai disciplinari integrativi, in tutte le sedi e le strutture dell'AMP.
2. L'Ente gestore provvede all'inserimento del testo del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi nel sito internet dell'AMP
3. L'Ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento, del Decreto istitutivo e dei disciplinari integrativi, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica e presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale, munito di concessione demaniale marittima, dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento, del Decreto istitutivo e dei disciplinari integrativi in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 42 Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, la Capitaneria di Porto competente, il Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, e le polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'Ente gestore.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, entro i limiti di cui all'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'AMP.

Art. 43 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo e nei disciplinari integrativi.